#### **ALLEGATO ALLA DELIBERA N 276 DEL 17 FEBBRAIO 2023**



# Direzione centrale infrastrutture e territorio

Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica

pianificazioneterritoriale@regione.fvg.it territorio@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4120 fax + 39 040 377 4110 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

PARERE N. 04/23 D.D. 14.02.2023

## Oggetto:

L.R. 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 12.

Comune di San Daniele del Friuli. Variante n. 93 al Piano regolatore generale comunale.

Del. C.C. di adozione n. 49 del 29/07/2022.

## IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Vista e considerata la relazione istruttoria relativa allo strumento urbanistico in oggetto indicato, ne condivide e fa propri integralmente i contenuti, che vengono di seguito riportati.

#### Premesse amministrative

Lo strumento urbanistico generale del Comune di San Daniele del Friuli è attualmente rappresentato dalla Variante n. 46 al PRGC, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 23/12/2003 (rettificata con deliberazione C.C. n. 6 del 05/02/2004), resa esecutiva con DGR n. 1174 del 07/05/2004 ed in vigore dal 04/06/2004.

Successivamente il PRGC ha subito numerose varianti con le quali sono state introdotte puntuali modifiche alla zonizzazione e alle norme di attuazione. In particolare, con la variante al PRGC n. 77, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 30/07/2014, resa esecutiva con D.G.R. n. 1916 del 17/10/2014 ed in vigore dal 06/11/2014, il Comune ha provveduto alla reiterazione dei vincoli espropriativi e procedurali istituiti dal piano vigente. I vincoli espropriativi risultano decaduti, per decorrenza del termine di validità quinquennale di cui all'art. 23, co. 1, della LR n. 5/2007.

## Aspetti procedurali

Non rientrando nella fattispecie delle varianti di livello comunale di cui all'art. 63 sexies, comma 1, della LR n. 5/2007 ed essendo oggetto di adeguamento al PPR ai sensi dell'art. 57 quater, comma 4, della medesima legge, la Variante in esame segue le procedure definite dai commi 8 ter, 9 e seguenti dell'art. 63 bis della LR n. 5/2007.

Va precisato che la Variante in argomento è riconducibile a una variante di tipo "puntuale". Pertanto, la formulazione di opposizioni e osservazioni potrà riguardare solamente le modifiche espressamente illustrate e motivate nei documenti di Variante. Qualsiasi eventuale variazione apportata non espressamente evidenziata, non potrà produrre alcun effetto urbanistico, riconfermando quindi in toto le previsioni vigenti.

#### **DIRETTIVE**

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 92 del 28/12/2020, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 8, della LR n. 5/2007 e s.m.i., ha approvato le "Direttive da seguire nella redazione delle varianti al PRGC e per la revisione dei vincoli espropriativi e procedurali decaduti ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 5/2007 e s.m.i.".

## VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

Relativamente alla procedura di Valutazione ambientale strategica, nella deliberazione di adozione n. 49 del 29/07/2022 il Consiglio comunale ha dato conto che, con separata deliberazione giuntale n. 72 del 09/06/2022, è stata determinata la non assoggettabilità della Variante alla procedura di Valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

## VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA)

Per quanto attiene la verifica di eventuali incidenze delle previsioni della Variante nei riguardi dei siti di importanza comunitaria (S.I.C.) e delle zone di protezione speciale (Z.P.S.), nella suddetta deliberazione consiliare di adozione si richiama la Relazione di verifica preliminare di incidenza sui siti Natura 2000 redatta dal professionista incaricato nella quale viene evidenziato che la Variante in oggetto non incide sui siti ZSC/SIC/ZPS presenti sul territorio comunale e che pertanto non si rende necessario attivare la procedura di valutazione di incidenza.

#### PARERE GEOLOGICO ED ASSEVERAZIONE

Per quanto riguarda la compatibilità fra le previsioni della Variante e le condizioni geologiche, idrauliche e valanghive del territorio, sulla base della Relazione geologica redatta dal professionista incaricato ai sensi dell'art. 9 bis della LR n. 27/1988, con nota prot. n. 22530/P del 20/04/2022 il Servizio geologico regionale, ai sensi dell'art. 10, co. 1, della legge medesima, ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità tra le previsioni della Variante in oggetto e le condizioni geologiche del territorio, relativamente alle aree oggetto di analisi geologica.

Inoltre, relativamente alle modifiche previste dalla Variante "non già valutate dalla relazione geologica" è stata prodotta una asseverazione geologica (di data 22/03/2022), ai sensi dell'art. 10, co. 4 ter, della LR n. 27/1988, con la quale il professionista estensore della Variante attesta che dette modifiche non sono sostanziali e pertanto non necessitano di nuovo parere geologico, essendo ancora attuale il parere geologico in dotazione dello strumento urbanistico vigente.

## PARERE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA RELATIVO ALL'INVARIANZA IDRAULICA

In data 20/06/2022, con nota prot. n. 35530/P, il Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, ai sensi del Decreto del Presidente della Regione n. 083/Pres. del 27/03/2018, ha preso atto della "non significatività, derivante dalle dimensioni delle superfici coinvolte, delle trasformazioni in oggetto (articolo 5, comma 3, lettera a)" ed ha impartito le seguenti "Prescrizioni: In fase di successiva eventuale progettazione preliminare o di progettazione definitiva deve essere verificato il tempo di smaltimento delle acque meteoriche di tutti i dispositivi di laminazione previsti (inferiore alle 48 ore)".

Detta prescrizione è stata correttamente recepita nelle NTA del PRGC.

## PARERI DEL MINISTERO DELLA CULTURA

- In data 10/11/2022, con nota prot. n. 232803/P, il Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica ha richiesto al Ministero della Cultura, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, di esprimere le proprie eventuali osservazioni finalizzate alla tutela dei beni archeologici, artistici, storici ed etnoantropologici sottoposti a vincolo o a disposizioni di tutela ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. n. 42/2004.
- A tutt'oggi allo scrivente Servizio non è pervenuto alcun parere relativamente alla Variante in esame da parte dei competenti organi periferici del Ministero della Cultura.
- La Variante interessa anche beni sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla Parte terza del D.Lgs. n. 42/2004. Nello specifico interessa beni paesaggistici di cui all'articolo 136 del Codice (Immobili e aree di notevole interesse pubblico) e

beni paesaggistici di cui all'articolo 142 del Codice, quali Territori contermini ai laghi, fiumi, torrenti, corsi d'acqua e Zone di interesse archeologico.

Pertanto, per effetto dell'art. 57 ter della LR n. 5/2007, la Variante risulta soggetta alla procedura di adeguamento al PPR, con obbligo di dimostrare la coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati, e di recepire le prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici. Come risulta dalla deliberazione consiliare di adozione, per l'adeguamento al PPR, il Comune ha trasmesso la Variante al competente organo periferico del Ministero della Cultura (nota prot. n. 56794 del 02/06/2021), per l'acquisizione del parere previsto all'art. 14, co. 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR.

Il Comune ha dato atto inoltre di non aver ricevuto il parere preventivo nel termine previsto dei 90 giorni e, pertanto, la Variante è stata adottata in regime di silenzio assenso della Soprintendenza.

#### **ADOZIONE**

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 29/07/2022 l'Amministrazione comunale ha adottato la presente Variante n. 93 al PRGC, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 9, della LR n. 5/2007 e s.m.i.

#### **PUBBLICAZIONE**

L'avviso di adozione della Variante è stato pubblicato sul BUR n. 35 del 31/08/2022.

## PERFEZIONAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE

La Variante in esame, corredata della documentazione grafica e descrittiva necessaria, è pervenuta al Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica in data 19/08/2022 ed è stata perfezionata nelle date 23/09/2022, 19/10/2022 e 04/11/2022.

## **AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

A seguito del perfezionamento della documentazione richiesta, con nota prot. n. 232802 del 10/11/2022 è stato comunicato al Comune l'avvio del procedimento ai sensi di legge, indicando altresì che il termine del procedimento di cui all'art. 63 bis, co. 12, della LR n. 5/2007 e s.m.i., comprensivo della sospensione determinata dalla richiesta di parere al Ministero della Cultura, veniva fissato al giorno 22/02/2023.

## **Documentazione**

Fanno parte integrante della deliberazione consiliare di adozione della presente Variante n. 93 al PRGC, i sottoelencati elaborati scritti e grafici:

- 1) Modifiche:
- 2) Relazione;
- 3) P1.1) Tavola Zonizzazione Generale Nord;
- 4) P1.2) Tavola Zonizzazione Generale e Centro;
- 5) P1.3) Tavola Zonizzazione Generale Sud;
- 6) P2.1) Tavola Zonizzazione Cimano;
- 7) P2.2) Tavola Zonizzazione San Daniele Nord;
- 8) P2.3) Tavola Zonizzazione San Daniele Sud;
- 9) P2.4) Tavola Zonizzazione Villanova;
- 10) 2.2 Piano Struttura;
- 11) Adeguamento al PPR (tavola e relazione);
- 12) P.1.1) Vincoli espropriativi e procedurali Generale Nord;
- 13) P.1.2) Vincoli espropriativi e procedurali Generale Centro;
- 14) P.1.3) Vincoli espropriativi e procedurali Generale Sud;
- 15) Norme di Attuazione;
- 16) Obiettivi e Strategie;
- 17) VAS Valutazione ambientale strategia e verifica di assoggettabilità;
- 18) Esclusione dalla verifica della significatività di incidenza su ZSC/SIC/ZPS.

#### Contenuti

La Variante in oggetto riguarda principalmente:

- la revisione dei vincoli espropriativi e procedurali, decaduti per decorso quinquennio;
- il ridisegno, aggiornamento e assestamento della carta del piano struttura;
- l'aggiornamento e assestamento della relazione del piano struttura (obiettivi e strategie);
- il ridisegno della zonizzazione su base catastale georiferita.

La Variante inoltre rappresenta graficamente una zona di interesse archeologico e un'area di rischio archeologico.

#### **DIRETTIVE**

Come accennato in premessa la Variante consegue alle direttive formulate dal Consiglio comunale con deliberazione n.

- 92 del 28/12/2020, le quali possono così riassumersi:
- a) revisionare i vincoli espropriativi e procedurali decaduti;
- b) ridisegnare, aggiornare e assestare il piano struttura;
- c) adeguare il testo di relazione del piano struttura, e rimuovere dal PRGC i limiti di flessibilità, divenuti inefficaci;
- d) ridisegnare la zonizzazione su base catastale georiferita (1:5000 generale e 1:2000 per gli insediamenti principali);
- e) perimetrare le aree di interesse o di rischio archeologico;
- f) riportare in cartografia i prati stabili naturali di cui all'inventario regionale;
- g) promuovere il recupero, la riqualificazione e il riuso di aree dismesse, sottoutilizzate o abbandonate;
- h) assorbire nel PRGC i piani particolareggiati comunali o i piani attuativi comunali attuati;
- i) adeguare o conformare il PRGC al Piano paesaggistico regionale (PPR).
- l) adeguare il PRGC al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idro-grafico del fiume Tagliamento (PAIT) e al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici di interesse regionale (PAIR);
- m) adeguare il PRGC al Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica (PRITMML);
- n) riconoscere e promuovere la produzione di alimenti tipici locali e le attività a questi connesse;
- o) perfezionare le norme di attuazione;
- p) assestare in generale le previsioni, anche accogliendo richieste della popolazione, di istituzioni e di operatori professionali, laddove coerenti con la legislazione e gli orientamenti sovraordinati.
- q) miglioramenti vari;
- r) esclusione di zone industriali ed artigianali per nuovi insediamenti fatta salva la possibilità di ampliamento di zone di insediamenti esistenti;
- s) sviluppare percorsi di mobilità lenta e di mobilità agricola.

#### PIANO STRUTTURA

L'elaborato grafico del Piano Struttura è stato ridisegnato in forma schematica sulla base della carta tecnica regionale. Al suo interno vengono riconfermate alcune previsioni già presenti nella rappresentazione della strategia del piano vigente, quali:

- gli insediamenti industriali ed artigianali esistenti di Villanova (D2.1) e Sottoviotta (D2.2);
- nella parte Nord (loc. Bronzacco), una zona industriale ed artigianale "prevista o prevedibile" atta a ricevere eventuali trasferimenti di aziende esistenti in altra zona e non ampliabili o incompatibili per motivi ambientali;
- un nuovo asse stradale a sud di Via Kennedy (indicato con il tronco indicativo A-B) finalizzato a creare un collegamento attrezzato tra le due zone produttive sopra citate, lungo il quale è previsto l'insediamento di attività del terziario, con funzione di "vetrina".

Con la Variante viene invece introdotto ex novo nel piano struttura un nuovo tratto di strada, alternativo a quella esistente in corrispondenza della zona industriale di Villanova. La strada interessata è la SR 463, appartenente alla rete stradale regionale di primo livello individuata dal PRITMML.

## ZONIZZAZIONE

La Variante contiene alcune modifiche alla zonizzazione, quali:

- la riclassificazione di alcune aree da zone agricole di tipo E4 ed E6, in zona B3 residenziale estensiva;
- la riclassificazione di alcune aree da zona B3 residenziale estensiva, in zona agricola E6;
- il riconoscimento del sedime della ferrovia Gemona Pinzano riclassificandone l'area da zona agricola di tipo E4 ed E6 in zona Ferrovia:
- la soppressione dei perimetri delle aree di localizzazione di antenne telefonia mobile;

- l'inserimento dei perimetri (e in legenda, delle corrispondenti voci) relativi al biotopo naturale dell'Acqua caduta a Cimano e a particolari funzioni (vasca equalizzazione liquami e cassa di espansione) presenti all'interno della zona industriale di Villanova;
- il riconoscimento di strade catastali esistenti non indicate nel piano vigente.

#### NORME DI ATTUAZIONE

La Variante introduce anche modifiche alle norme di attuazione, principalmente per:

- inserire precisazioni in ordine alle zone S (servizi e attrezzature collettive), anche in relazione ai vincoli espropriativi rimossi, reiterati o introdotti ex novo nelle tavole di zonizzazione;
- adeguare le distanze dalla strada regionale 463 (del Tagliamento), al Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica (PRITMML);
- precisare le limitazioni in zona D3 per quanto riguarda le distanze dai confini;
- ammettere per una specifica zona D3 (n. "1/2") un ampliamento del 50% rispetto alla superficie coperta esistente;
- ammettere in zona agricola tipologie di recinzioni appartenenti a zone diverse in caso di proprietà unitaria;
- precisare che l'individuazione grafica dei prati stabili del PRGC è indicativa, e che per il perimetro effettivo valgono le carte regionali;
- specificare l'ammissibilità di percorsi pedonali di collegamento tra il centro storico e il suo intorno nelle aree di protezione;
- fare salva l'applicazione delle norme di PRGC che vincolano l'edilizia libera nell'Ambito naturalistico del Colle di San Daniele:
- precisare l'estensione delle fasce di rispetto in zona agricola in corrispondenza degli incroci;
- richiamare la fascia di rispetto dei corsi d'acqua demaniali prevista dalla legge regionale 11/2015;
- inserire una prescrizione per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica, come da parere regionale;
- richiamare per i beni paesaggistici l'applicazione delle prescrizioni d'uso del Piano paesaggistico regionale (PPR);
- integrare l'elenco dei corsi d'acqua tutelati;
- ammettere l'ampliamento di edifici preesistenti in zone diverse da quelle residenziali.

#### Esame della Variante

Illustrati sinteticamente i principali contenuti ed elementi di novità della Variante, in appresso si espongono gli aspetti di criticità e/o di possibile contrasto con le norme vigenti o con le indicazioni degli strumenti urbanistici sovraordinati.

## Livello strutturale

A quanto risulta dalla lettura del paragrafo C4 della relazione tecnica, a livello di piano struttura, con la Variante viene introdotto "un nuovo tratto di strada regionale, alternativo a un tratto esistente", in corrispondenza della zona industriale di Villanova. La strada interessata è la SR 463, appartenente alla rete stradale regionale di primo livello individuata dal PRITMML.

Tale previsione viabilistica non è supportata da una specifica direttiva e non discende da particolari obiettivi e strategie se non la generica previsione di "interventi migliorativi, in coincidenza della zona industriale" contenuta nella relazione di struttura. Non viene peraltro dato conto di eventuali interventi di tipo finanziario né di carattere programmatico che giustifichino/sostengano tale previsione infrastrutturale.

Si ritiene pertanto necessario sollevare una riserva vincolante (**Riserva n. 1**) affinché il Comune provveda a integrare gli obiettivi e strategie di piano, specificando che per la trasposizione di tale previsione nell'assetto azzonativo del Piano operativo, che potrebbe interferire con la ristrutturazione della rete stradale di primo livello definita dal PRITMML, dovrà essere approvato da parte degli Enti competenti il progetto preliminare della variante stradale ipotizzata, previe procedure di valutazione della sostenibilità paesaggistica, urbanistica e ambientale, nonché acquisito il parere vincolante del Servizio regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture, ai sensi dell'art. 166 della LR n. 26/2012.

## Livello operativo - Zonizzazione

La modifica 27 concerne il cambio di perimetrazione da piano attuativo confermato a piano attuativo di previsione per quanto riguarda una zona D2 non attuata, contigua alla zona industriale ed artigianale di Sottoviotta.

Dalla lettura degli elaborati grafici uniti alla Variante, si coglie la situazione di inedificato totale che caratterizza l'area interessata, che ad oggi non risulta aver avuto alcuna attuazione.

Si ritiene pertanto necessario sollevare una riserva vincolante (**Riserva n. 2**) affinché il Comune rappresenti le ragioni oggettive per le quali intenda riproporre tale scelta azzonativa, nonostante, decorso ormai un certo periodo dalla prima introduzione nel PRGC, ancor oggi l'area D2 non sia stata interessata da alcun intervento, nemmeno di urbanizzazione. La Riserva così esplicitata, muove dalla necessità di dimostrare l'assoluta esigenza e l'attualità di tale previsione, soprattutto in riferimento ai riconosciuti e improcrastinabili obiettivi di limitazione del consumo di suolo e in considerazione del fatto che la previsione stessa riguarda aree agricole e suoli naturali di dimensioni relativamente importanti.

#### ZONA INDUSTRIALE D2.1 DI VILLANOVA

Le modifiche nn. 31 e 36 riguardano l'individuazione, all'interno della zona industriale ed artigianale D2.1 di Villanova, dei perimetri relativi a una "vasca equalizzazione liquami" e a una "cassa di espansione".

Si tratta di previsioni che in quanto afferenti ad opere accessorie industriali ricadenti in zona propria, non sembrerebbero rilevare particolarmente sotto il profilo dell'effetto urbanistico; le stesse, peraltro non trovano alcun riscontro normativo all'interno delle NTA del PRGC.

Si ritiene pertanto necessario sollevare una riserva vincolante (**Riserva n. 3**) affinché il Comune provveda a rimuovere dette previsioni dalla zonizzazione o, in alternativa, a specificarne le motivazioni e a definirne il necessario inquadramento normativo.

#### AMPLIAMENTO ZONA B3 IN LOTTO INTERCLUSO IN LOCALITA' SOPRAPALUDO

La modifica n. 38 riguarda la riclassificazione di un lotto di terreno sito in località Soprapaludo, da zona E6 a zona B3. Il lotto risulta intercluso ponendosi in seconda, o addirittura in terza fila rispetto alla viabilità di accesso, costituita dalla Via Soprapaludo.

Si ritiene pertanto necessario sollevare una riserva vincolante (**Riserva n. 4**) affinché il Comune provveda a dimostrare l'accessibilità diretta dell'area edificabile residenziale in questione, onde poterne confermare la previsione. In caso contrario, la zona B3 introdotta con la Variante dovrà essere eliminata dalla zonizzazione e ripristinata la destinazione urbanistica vigente.

## Livello operativo - Norme

#### ZONA D3 - DISTANZA DAI CONFINI

All'art. 22, relativo alle zone industriali ed artigianali singole esistenti, è stata introdotta, per le parti del lotto prospicienti verso zone agricole, la possibilità di costruzione a confine per opere di altezza non superiore a mt 3.

Ai fini di una corretta applicazione della norma nuovamente inserita, si ritiene necessario sollevare una riserva vincolante (**Riserva n. 5**) affinché il Comune provveda ad integrare la norma in questione precisando che la possibilità di derogare all'obbligo di rispettare la distanza minima di 5 metri e quindi di costruire a confine, è concessa ferme restando le disposizioni del Codice civile in materia di distanze.

## ZONA D3 - AMPLIAMENTO

Per quanto riguarda l'insediamento produttivo esistente posto lungo la SP San Daniele – Fagagna, contraddistinto con la sigla "1/2", è stata inserita una specifica previsione per consentire la possibilità di "ampliamento fino al 50% della superfice coperta esistente".

Non avendo riscontrato nella documentazione della Variante alcuna motivazione a riguardo, si ritiene necessario sollevare una riserva vincolante (**Riserva n. 6**) affinché il Comune dia conto puntualmente delle necessità produttive dell'insediamento ivi esistente che giustifichino una siffatta previsione, nonché dimostri che, per effetto della modifica introdotta, il rapporto di copertura del lotto interessato non superi il 50 per cento, conformemente a quanto previsto dell'art. 37 delle NTA del PURG.

## ZONE E – RECINZIONI

All'art. 26 (Zone E – Generalità) delle norme di attuazione è stata inserita una nuova previsione attraverso la quale viene consentito, in zona agricola, di realizzare tipologie di recinzioni appartenenti a zone diverse in caso di proprietà unitaria.

La norma adottata, tuttavia, non si accompagna a criteri di utilizzo riguardo, ad esempio, a limiti dimensionali massimi dei lotti su cui applicarla, a limiti, in termini di sviluppo lineare, delle recinzioni da realizzare, come pure non prefigura le preminenti situazioni di contesto (pertinenze di fabbricati sul fronte strada, oppure pertinenze retrostanti di edifici o a questi, latistanti, o ancora, lotti inedificati, etc.).

La nuova disposizione introdotta, inoltre, non orienta o indirizza espressamente l'esecuzione delle opere verso soluzioni tipologiche che per semplicità, potrebbero in tal senso più agevolmente garantire la coerenza nei riguardi delle aree rurali e agricole su cui verrebbero collocate, evitando pertanto rischi di possibile dissonanza con le caratteristiche dei luoghi e delle relative peculiarità ambientali.

La norma adottata, tenendo conto quindi che opererà in zona E, appare generica e poco distinta nel riferimento alle casistiche da soddisfare.

Si ritiene pertanto necessario sollevare una riserva vincolante (**Riserva n. 7**) affinché il Comune fornisca ulteriori elementi a supporto della modifica introdotta, esemplificando le problematiche a cui essa intende dare soluzione.

#### ZONA CON VINCOLO DI RISPETTO STRADALE - RECINZIONI

All'interno dell'art. 35 delle NTA, relativamente alle aree poste ai lati della viabilità esistente, viene soppressa l'attuale previsione che disciplina le modalità di recinzione (siepi) da impiegare lungo i confini di proprietà verso strade.

Il testo così modificato risulta essere: "4) recinzioni con siepi a delimitazione del confine di proprietà".

Poiché la previsione, così come modificata, risulta priva di contenuti, si ritiene necessario sollevare una riserva vincolante (**Riserva n. 8**) affinché il Comune provveda a specificarla, anche facendo salve le norme sovraordinate in materia di viabilità.

## VINCOLI SU BENI CULTURALI, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2004, PARTE SECONDA

L'art. 37 delle NTA di PRGC contiene disposizioni relative a beni culturali tutelati ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. n. 42/2004.

La norma in oggetto, come modificata dalla presente Variante, descrive invece quale ambito tutelato una "Zona di interesse archeologico", bene paesaggistico che, com'è noto, rientra nelle tutele di cui all'art. 142, comma 1, lettera m), del Codice e che pertanto, afferisce alla Parte terza del Codice stesso.

Al di là della non corrispondenza tra rubrica dell'articolo normativo e classificazione del bene, si ribadisce quanto già sopra richiamato sul fatto che previsioni urbanistiche attinenti individuazioni e riconoscimenti di beni paesaggistici, dovranno trovare idonea trattazione nell'ambito del futuro procedimento di Conformazione, e non qui, all'interno dell'Adeguamento paesaggistico in esame.

Si ritiene pertanto necessario sollevare una riserva vincolante (**Riserva n. 9**) affinché il Comune provveda ad eliminare il contrasto procedurale suaccennato, rimuovendo dalla Variante i contenuti previsionali inerenti il bene paesaggistico che sarà oggetto di pianificazione alla scala locale in sede di Conformazione al PPR.

#### VINCOLI SU BENI PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2004, PARTE TERZA

L'art. 38 delle NTA di PRGC relativo ai beni paesaggistici di cui alla Parte terza del D.Lgs. n. 42/2004, fa riferimento alla tutela di cui all'art. 136 del Codice.

L'articolo, in quanto a disciplina di riferimento, non fa menzione della vestizione paesaggistica condotta e svolta dal PPR; l'articolo citato, allo stesso tempo, agli effetti delle disposizioni attuative, rinvia unicamente alle norme delle singole zone di PRGC.

Per quanto sopra evidenziato, si rende necessario sollevare una riserva vincolante (**Riserva n. 10**) affinché il Comune integri i contenuti dell'art. 38 delle NTA, inserendovi, ai fini dell'osservanza, le prescrizioni dettate dal PPR inerenti la sussistenza della tutela ex art. 136 del Codice.

## FASCE DI RISPETTO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2004, PARTE TERZA

All'art. 39 delle NTA di PRGC, per quanto riguarda i laghi e i relativi territori contermini tutelati ai sensi dell'articolo 142, co. 1, lett. b) del Codice, oltre al Lago di Ragogna e al Lago presso la località Ex Fornace riconosciuti dal PPR, risultano inseriti in elenco anche ulteriori specchi d'acqua sebbene non riconosciuti dal PPR. Si tratta dei laghi "presso Cimano II (Acqua Caduta)", "presso Aonedis di Là" e dei "laghi di Soprapaludo".

Nella tavola allegata alla Variante e denominata "Adeguamento al PPR", tuttavia, i laghi succitati (Cimano, Aonedis, Soprapaludo), correttamente non vi figurano.

Conseguentemente, si rende necessario sollevare una riserva vincolante (**Riserva n. 11**) affinché il Comune elimini dall'elencazione dei beni paesaggistici riportata all'articolo 39, i laghi non riconosciuti dal PPR, presso Cimano II (Acqua Caduta), il lago presso Aonedis di Là e i laghi di Soprapaludo.

## VINCOLI DI SICUREZZA IDRAULICA - RIFERIMENTI

Contestualmente alla predisposizione della presente Variante n. 93 al PRGC, il Comune ha dato conto di aver in corso un'altra variante, la n. 89 di livello comunale, avente per oggetto tra l'altro l'adeguamento al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Tagliamento (PAIT) e al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici di interesse regionale (PAIR).

Nella relazione della presente Variante è descritto come i perimetri delle aree di pericolosità del PAIT e del PAIR riportati in zonizzazione, siano stati tracciati in sintonia con la variante n. 89.

Oltre a ciò, a livello normativo, è stato modificato l'art. 36 delle NTA, riferito tra l'altro alle "Aree esondabili", inserendo tutta una serie di rimandi alle norme di attuazione sia del PAIT che del PAIR, per ogni tipologia d'intervento.

Lo scrivente Servizio evidenzia che, a seguito del primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA), il cui avviso di adozione è stato pubblicato nella G.U. n. 29 del 4 febbraio 2022, i Piani per l'Assetto Idrogeologico presenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali hanno cessato di avere efficacia e la disciplina da osservare nelle aree a pericolosità idraulica, stralciata dal PAIR, è divenuta competenza del PGRA.

Si ritiene pertanto necessario sollevare una riserva vincolante (**Riserva n. 12**) affinché il Comune provveda a riconsiderare i riferimenti di cui sopra, introdotti nelle NTA del PRGC con la Variante in oggetto, alla luce del nuovo quadro normativo, in termini di compatibilità idraulica.

## Adeguamento al Piano paesaggistico regionale (PPR)

La Variante interessa beni paesaggistici presenti sul territorio comunale. Dovendo dimostrare la coerenza con il PPR, la Variante è dotata di Relazione di adeguamento paesaggistico.

Il confronto tra le nuove previsioni urbanistiche adottate dal Comune e il PPR, ha messo in evidenza talune incongruenze, rispetto alle disposizioni contenute nel succitato piano regionale e nell'art. 57 quater della LR n. 5/2007. Si ricorda al Comune che l'Adeguamento paesaggistico comporta per la variante urbanistica al PRGC vigente, la motivata dimostrazione della coerenza delle previsioni adottate nei riguardi di obiettivi e indirizzi del PPR, nonché, da parte di essa, l'osservanza e il recepimento nella Variante di quelle prescrizioni del Piano paesaggistico regionale che con le previsioni urbanistiche adottate si pongono in relazione. La presente Variante n. 93, rispetto a quanto sopra, deve quindi risultare allineata, e tale coerenza deve emergere dalle deduzioni riportate nella Relazione di Adeguamento; la Variante, inoltre, per legge, non potrà pregiudicare l'attuazione delle future previsioni che verranno assunte in sede di Conformazione.

Allo stesso tempo, va precisato che sono da escludersi con il procedimento di Adeguamento, adempimenti al PPR che necessitano di declinazione e traduzione di relativi contenuti (fra cui, introduzioni cartografiche di beni tutelati, indicazione di relative fasce di rispetto, come pure discipline di attuazione dei beni stessi) e che per questo, propriamente risultano conseguibili nell'ambito della Conformazione paesaggistica. A voler quindi sottolineare che, nelle more della Conformazione, l'osservanza sul territorio comunale dei beni tutelati e delle relative disposizioni prescrittive, resta affidata direttamente ai perimetri di PPR e del suo web gis (perimetri efficaci già dalla data di adozione del Piano paesaggistico regionale, per effetto degli artt. 58 e 59 delle relative NTA).

Di seguito, si richiama l'attenzione anche su ulteriori aspetti puntuali rilevati in ambito istruttorio, proponendo le conseguenti riserve vincolanti finalizzate a riconsiderare la Variante in sede di approvazione.

#### RELAZIONE DI ADEGUAMENTO AL PPR

Tra le modifiche che introducono nuovi vincoli espropriativi nel vigente PRGC, vi sono alcune previsioni di nuovi parcheggi, ovvero di ampliamento di parcheggi esistenti, le quali non paiono sufficientemente documentate agli effetti della loro coerenza paesaggistica.

In particolare si evidenzia la modifica contraddistinta con il n. 10 (ampliamento del parcheggio di via del Lago), da zona E4C a zona S (A1/22), interessante un bene tutelato ai sensi dell'art. 136 del Codice (Ambito castellano di San Daniele). Tale previsione andrà meglio motivata nei confronti della prescrizione di PPR, che è di "mantenere le aree libere ad uso agricolo che caratterizzano le pendici e il piede del colle; razionalizzare la sosta anche ricollocando i parcheggi lungo gli assi di penetrazione al centro storico in aree inedificate poste nelle immediate vicinanze del centro stesso".

Non pare coerente, in tal senso, la trasformazione da zona E a S e neanche la localizzazione, in quanto il parcheggio

sembra essere collocato fra strade di penetrazione al centro secondarie.

Si evidenziano poi le modifiche contraddistinte con i nn. 33 (ampliamento dello spazio pertinenziale ad un servizio), da zona EO a zona S (B3/7), e 35 (realizzazione di un parcheggio), da zone B3 ed E6 a zona S (A1/36), interessanti beni tutelati ai sensi art. 142 del Codice (Fiumi e corsi d'acqua - Torrente Grovate).

In questo caso le previsioni citate non paiono in coerenza con gli indirizzi del PPR, in particolare per quanto riguarda la necessità di "ridurre la pressione insediativa sugli ecosistemi fluviali attraverso piani attuativi o progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e riqualificazione/rinaturalizzazione dei paesaggi degradati, individuati con la pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica".

Tali modifiche paiono altresì in contraddizione con gli indirizzi di PPR relativamente agli Ulteriori contesti - Centuriazioni

(UC6 – Centuriazione cosiddetta di San Daniele) che impongono, in particolare, di "riconoscere e tutelare nel palinsesto del paesaggio attuale le permanenze della matrice romana costituite da segni derivati dalla pianificazione agraria antica (viabilità principale e secondaria, strade campestri spesso incassate, fasce alberate, canali, fossati di irrigazione, limiti di campi, etc.)" e di "evitare interventi di trasformazione dell'assetto morfologico dei centri il cui sviluppo rappresenta l'esito del passaggio di assi centuriali antichi".

Per quanto sopra esposto si ritiene necessario sollevare una riserva vincolante (**Riserva n. 13**) affinché il Comune approfondisca l'analisi della coerenza delle previsioni di Variante sopra riportate, incidenti su aree sottoposte a vincolo paesaggistico, con le citate disposizioni del PPR.

Qualora a seguito degli approfondimenti sopra richiesti, persistessero situazioni di incompatibilità tra le previsioni della Variante ed i beni paesaggistici, dette situazioni dovranno esser opportunamente riconsiderate a livello azzonativo e normativo.

Tutto ciò premesso,

#### **ESPRIME IL PARERE**

in considerazione delle argomentazioni in precedenza svolte, di proporre alla Giunta regionale, in ordine alla Variante n. 93 al Piano regolatore generale comunale del Comune di San Daniele del Friuli, adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 49 del 29/07/2022, la formulazione, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 12, della LR n. 5/2007 e s.m.i., delle Riserve vincolanti illustrate ed esplicitate nella precedente parte del presente documento e contrassegnate con i numeri da 1) a 13), le cui motivazioni vengono qui integralmente confermate.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO F.to dott.ssa Maria Pia Turinetti di Priero

RB/rb

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

## **VERIFICA DOCUMENTO**

DATI DOCUMENTO INFORMATICO		
Data di verifica	21/02/2023	
Nome	DGR_276_ALL.PDF	
Impronta	16C99AD316E9BA2ED4C63573052285E862B790600BE273093F9C42B7AFFF0FD2	
Dimensione (Byte)	201,693	

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO		
Estremi prot.	GEN-GEN-2023-3261-A	
Verso	Arrivo	
Data registrazione	21/02/2023	

TRASMISSIONE TELEMATICA		
Tipo trasmissione	IOP (interoperabilita')	
Casella trasmissione	territorio@certregione.fvg.it	
Data spedizione	20/02/2023 19:35:30	

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

## Questo documento è stato firmato da:

NOME: SIMONA SANTORO
CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*\*\*\*\*
DATA FIRMA: 29/06/2023 17:09:13